



COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823
Proposta n.55 del 31/03/2023

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 11/04/2023

OGGETTO: “Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, finalizzato all'assunzione di personale dipendente”

L'anno **duemilaventitre** addì **11** del mese di aprile alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Gianni Palazzolo nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		Presente	Assente
PALAZZOLO Gianni	Sindaco	<u>x</u>	<input type="checkbox"/>
RUFFINO Aldo	Vice Sindaco	x	<input type="checkbox"/>
LA FATA Maria Francesca	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
SOLLENA Vito	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
DI MAGGIO Salvina	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
NICCHI Angelo Alessio	Assessore	<input type="checkbox"/>	x

Fra gli assenti risultano i signori:

Nicchi

Con l'assistenza del Segretario Dott. Giovanni Impastato

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CONSIDERATO che:

- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell'Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art.9 della Legge 16.01.2003, n.3, che prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, lettera 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto trattazione. [...]";

VISTO l'art. 3 comma61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

PRESO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08/09/2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3 comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 8/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; S'ez. III, n. 6507 del 2011);

- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:

- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;

- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;

- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997.

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124, con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria (da ultimo, nello stesso senso Corte dei Conti Veneto, parere 189/2018) ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3 comma 61 della L. n. 350/2003, sul momento a cui rapportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

VISTO altresì il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 03/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs.n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità;

VISTO L'art. 14 comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ancorché con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni

pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)"

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

VISTA la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro "In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima" (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7);

RITENUTO NECESSARIO approvare un regolamento che disciplini l'utilizzo di graduatorie di altri Enti attraverso la predeterminazione dei criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 48 comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei concorsi;

VISTO l'articolo 4 del CCNL, triennio 2019-2021, relativo al personale del comparto funzioni locali, in materia di relazioni sindacali;

VISTA la nota prot.9384 del 22/03/2023 con la quale è stata data informazione ai sensi dell'art.4 del CCNL 2019-2021 alle OO.SS. e alle R.S.U

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare**, per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, finalizzato all'assunzione di personale dipendente", il quale viene allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera "A";
3. **Di dare atto** che il Regolamento de quo costituisce appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 4 del CCNL, triennio 2019-2021, relativo al personale del comparto funzioni locali;

5. **Di pubblicare** il presente regolamento sul sito istituzionale dell' Ente nella sezione "Regolamenti" e nell'apposita sezione del portale "Amministrazione trasparente".

Il Proponente
F.to Dott.S.Maniaci

Atteso che sulla proposta di cui sopra viene espresso parere, ai sensi dell'art. 12 della L.R.30/00.
Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Caterina Palazzolo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri espressi;

Con voti unanimi espressi palesemente,

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta che qui di seguito si intende integralmente riportata.

CONTESTUALMENTE

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento;

VISTO l'art. 12 della L.R. 44/91

Con voti unanimi espressi palesemente,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO
F.to Avv. Gianni Palazzolo

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

f.to Sig.ra La Fata M.Francesca

F.to Dott. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2023.*

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

x Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) ;

Lì 11/04/2023.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Impastato

Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 e s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 11/04/2023.

Lì 11/04/2023.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Impastato